

Parere generale n. 30 (Adunanza del 17 giugno 1999)

**Parere concernente la proposta di legge "Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed altre norme in materia di ordinamento delle università" (A.C. 5980).**

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Sentiti i Relatori;

Richiamata la propria mozione sullo stato giuridico del personale docente della Università approvata nell'adunanza del 20.5.99, che si allega alla presente delibera della quale costituisce parte integrante;

In relazione alla proposta di legge concernente "Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed altre norme in materia di ordinamento delle università" (A.C. 5980);

In vista dell'imminente audizione del Presidente da parte della VII Commissione della Camera;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Il provvedimento in discussione dovrà fornire più puntuali chiarimenti sulle diverse funzioni delle tre fasce di professori universitari, evitando contraddizioni fra i compiti a cui ciascuna di esse è chiamata e precisandone diritti e doveri.

In tal senso, è importante che per la nuova terza fascia vengano definiti diritti, obblighi e compiti didattici tenendo conto delle innovazioni connesse con la nuova normativa prevista per i decreti di area che verranno emanati ai sensi della legge n. 127/97, con l'attribuzione di specifiche e autonome responsabilità didattiche nell'articolazione modulare finalizzata al riconoscimento dei crediti.

Perché tale autonomia didattica possa essere esercitata con le massime garanzie per gli interessati e per l'intero sistema è necessario che nel corso della carriera universitaria venga da ciascuno effettuata una prova didattica volta ad assicurare l'attitudine alla docenza. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene pertanto che sia da condividere la prima parte del comma 2 dell'art. 1, che prevede la modifica della legge n. 210/98 con l'introduzione di una prova didattica per l'accesso alla futura terza fascia dei professori universitari, esonerando dalla stessa i ricercatori confermati. E' altresì da condividere il mantenimento, per l'accesso alla seconda fascia, della sola prova consistente nella discussione dei titoli scientifici per i professori ricercatori.

In relazione al problema dei diritti elettorali dei docenti, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che debbano essere comunque indicate delle condizioni minime a cui gli statuti siano chiamati ad attenersi allo scopo di evitare eccessive disparità di partecipazione ai livelli decisionali fra sede e sede.

In particolare si fa presente che mentre l'elettorato attivo per le diverse votazioni dovrebbe essere assegnato con norma di legge a tutte e tre le fasce dell'unico ruolo docente, eventualmente nelle forme ponderate previste dagli statuti anche in relazione alla consistenza dei corpi accademici, gli statuti non potranno non prevedere, per le tre fasce, diverse estensioni dell'elettorato passivo, riservandosi comunque per legge la carica di Rettore ai professori di prima fascia e quella di Preside ai professori di prima e di seconda fascia.

Analogamente alla configurazione degli elettorati passivi, gli statuti dovranno prevedere la composizione degli organi di governo che potrà essere differenziata da sede a sede secondo la consistenza del corpo accademico e del personale tecnico-amministrativo e che dovrà comunque assicurare una significativa presenza delle tre fasce di professori universitari.

Il Consiglio Universitario Nazionale esprime l'auspicio che l'approvazione della proposta di legge avvii un processo legislativo che definisca rapidamente l'intero stato giuridico del personale docente delle Università in relazione ai nuovi compiti connessi con l'attivazione dei nuovi corsi e la ridefinizione dei curricula didattici. Suggerisce che vengano inglobate nella proposta di legge in oggetto le disposizioni in materia di autonomia statutaria delle Università e di stato giuridico del personale docente e contenute nel d.d.l. concernente "Disposizioni in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica" (A.C. 5924).

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE